

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) *Denominazione*

È costituita una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art 1 comma 376-384 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ("Legge di stabilità 2016") con la denominazione:

"LE VILLAGE BY CA PARMA S.r.l."

Articolo 2) *Sede*

La società ha sede in Parma.

Articolo 3) *Oggetto*

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 ("Legge di stabilità 2016"), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile e sostenibile nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto la promozione e la diffusione, in Italia e all'estero, dell'innovazione di prodotti, servizi e processi, anche sulla base dell'esperienza di modelli societari ed organizzativi già adottati in altri Paesi dal Gruppo Crédit Agricole, allo scopo di supportare lo sviluppo e l'attrattività del territorio, della comunità di riferimento, dei partner e dei clienti in generale.

Tale scopo verrà perseguito, in particolare (ma senza limitazione):

- creando luoghi di incontro che consentano lo sviluppo e lo scambio di talenti e il confronto fra i partner che operino in aree di innovazione;
- mediante l'erogazione di servizi intesi a favorire la promozione e la diffusione delle competenze correlate all'innovazione e il loro scambio all'interno dell'ecosistema, grazie alla formazione e alla condivisione delle esperienze.

Nei limiti e in conformità delle vigenti disposizioni normative, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- la prestazione dei servizi tecnici e/o commerciali a favore di società e imprese, consistenti nelle ricerche di mercato, coordinamento, raccolta e/o predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, consulenza e assistenza generale, amministrativa, contabile anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene; la locazione e la sub-locazione di immobili e mobili; la segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza delle società o imprese convenzionate/associate, esclusa peraltro ogni attività di mediazione;
- l'ottimizzazione, l'uniformazione e l'armonizzazione delle operatività delle singole imprese, attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati di natura tecnica o amministrativa;
- lo studio, l'ideazione, la realizzazione, la pianificazione e il coordinamento di campagne pubblicitarie, progetti multimediali, attività promozionali e di marketing, concorsi ed eventi da proporsi sia attraverso mezzi classici di comunicazione quali televisione, stampa, affissioni, radio, cinema nonché attraverso qualsiasi altro mezzo e/o media interattivo consentito dall'evoluzione tecnologica quali internet, intranet, extranet, web-tv, email, e-commerce, fonia interattiva eccetera;
- la realizzazione per terzi di opere e contenuti multimediali, su reti internet, di telefonia mobile e su reti televisive analogiche e digitali;
- la fornitura di servizi telematici e informatici in genere, inclusa la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la fornitura anche in service di software applicativi.

La società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

La società, inoltre, ha per oggetto le seguenti finalità di beneficio comune:

- la promozione e la diffusione di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità sostenibili, in particolare tra gli attori locali e le giovani generazioni, e favorendo la creazione di impatto positivo a livello economico, sociale e ambientale nel territorio;
- la diffusione di know-how e la sensibilizzazione dei propri stakeholder e della comunità locale su tematiche di sostenibilità e d'impatto rigenerativo, creando connessioni virtuose e attivando collaborazioni con organizzazioni sul territorio;
- la promozione di una cultura che valorizzi le persone e che metta al centro il benessere, l'inclusione e la equità per la creazione di un valore condiviso a favore di tutti gli attori dell'ecosistema di Le Village, tra cui partner, startup, comunità del territorio e istituzioni.

Articolo 4) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5) *Libro dei soci*

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 6) *Capitale*

Il capitale sociale ammonta a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Articolo 7) *Conferimenti e finanziamenti*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c..

Articolo 8) *Partecipazioni*

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Le partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili nei limiti di quanto segue: il trasferimento delle quote o di parte di esse, nonché il trasferimento o la costituzione di diritti reali sulle medesime, devono

avvenire con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

Diritto di prelazione.

Nelle ipotesi di alienazione a titolo oneroso spetta a ciascun socio il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote oggetto di alienazione in proporzione alla propria partecipazione al capitale e con diritto di accrescimento per la parte eventualmente non acquistata dagli altri. Qualora l'alienazione sia prevista verso un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero una somma di denaro di pari valore, se infungibile, determinato a cura di un arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c., designato d'accordo tra le parti o dal presidente del Tribunale della sede della società, in caso di disaccordo.

Diritto di prelazione in ipotesi di alienazione a titolo gratuito.

Nelle ipotesi di alienazione a titolo gratuito, la quota deve essere previamente offerta in prelazione agli altri soci, con diritto di accrescimento tra loro. I soci che intendono esercitare tale prelazione devono acquistare le quote ad un prezzo pari al loro valore concordemente determinato o, in mancanza di accordo, da determinarsi ad opera di un arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c., designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale della sede della società, alla stregua dei criteri fissati dalla legge per il caso di recesso.

I vincoli di alienazione di cui sopra operano secondo le seguenti modalità:

- il socio che intende alienare la sua quota o parte di essa, a titolo oneroso o gratuito, deve darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci, indicando l'ammontare della quota, il corrispettivo offerto e i dati identificativi dell'offerente;
- i soci che esercitano il diritto di prelazione devono contestualmente impegnarsi a versare il prezzo o il corrispettivo relativo alla quota di loro spettanza, nonché, se intendono avvalersi del diritto di accrescimento, anche della quota eventualmente inoptata/per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione dagli altri soci; nei successivi trenta giorni, le parti sono obbligate ad effettuare la cessione della quota, nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta salvo, ove inderogabilmente previsto dalla legge, il diritto di recesso.

Diritto di gradimento

Decorso il termine di venti giorni senza che nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio cedente potrà trasferire la propria partecipazione, con le modalità, i termini e le condizioni ivi stabiliti a condizione che (a) l'assemblea dei soci abbia manifestato il proprio gradimento a detto trasferimento (il "Diritto di Gradimento") e che (b) il suddetto trasferimento sia perfezionato entro i trenta giorni dalla scadenza del termine predetto, restando inteso che qualora il trasferimento non fosse perfezionato entro tale termine, la procedura di cui al presente articolo troverà nuovamente applicazione.

Nel solo caso in cui l'assemblea dei soci, mediante la comunicazione sul gradimento, abbia manifestato il proprio gradimento in relazione al terzo acquirente, il socio cedente sarà libero di trasferire la partecipazione al terzo acquirente entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione sul gradimento, restando inteso che qualora il trasferimento non fosse perfezionato entro tale termine, la procedura di cui al presente articolo troverà nuovamente applicazione.

I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci nei confronti della società.

Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata spediti alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la

spedizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10) *Convocazione*

L'assemblea è convocata, ferma la competenza collegiale del consiglio di amministrazione, anche da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante posta elettronica o qualunque ulteriore strumento consentito dalla legge trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 11) *Intervento e voto*

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci alla data dell'adunanza. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al segretario o, nei casi previsti dal successivo articolo 12, ultimo comma, al notaio verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 10 ultimo comma) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o il notaio verbalizzante, nei casi previsti. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 12) *Presidente e verbalizzazione*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 13) *Consultazione scritta e consenso per iscritto*

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, tenendo presente che la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine di cinque giorni successivi alla trasmissione del documento contenente l'argomento oggetto della decisione equivale a voto contrario; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e componenti l'organo di controllo, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 14) *Maggioranze*

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, presente e votante in assemblea, ferma restando l'applicazione dei quorum costitutivi delle assemblee previsti dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15) *Amministratori*

La società può essere amministrata, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina, da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla "Legge di stabilità 2016" in materia di società benefit.

Articolo 16) *Disposizioni comuni agli amministratori*

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro eventuale compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17) *Consiglio di amministrazione*

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai componenti effettivi l'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti effettivi l'organo di controllo in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza tenuta ai sensi del precedente sesto comma) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica, tenendo presente che la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine di otto giorni successivi alla trasmissione del documento contenente il testo della decisione proposta equivale a voto contrario; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e procuratori.

Articolo 18) *Rappresentanza*

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19) *Organo di controllo e revisione legale dei conti.*

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO – UTILI – SCIoglIMENTO

Articolo 20) *Esercizi sociali e bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

Articolo 21) *Utili e dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 22) *Scioglimento*

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 23) *Disposizioni in materia di Società Benefit*

Ai sensi della Legge di stabilità 2016 e dei suoi allegati, l'assemblea ordinaria individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 3 (oggetto sociale).

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 24) *Rinvio*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata, nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati, e, in mancanza, ove compatibili, in materia di società per azioni. (ivi compresa la normativa in materia di cooptazione dei componenti dell'organo di amministrazione).

F.to Gino Gandolfi

F.to Maria Paola Salsi

